

Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci dell'Associazione Sociale

Culturale Ricreativa Guglielmi Odv

L'anno 2022, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 16.00, presso la sede sociale sita in Terni, in Vico della fontanella n. 29, in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Sociale Culturale

Ricreativa Guglielmi Odv:

a) in **seduta ordinaria** per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. relazione del Presidente;
2. rinnovo organi sociali.

b) in **seduta straordinaria** per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. presentazione ed eventuale approvazione degli adeguamenti statutari per l'aggiornamento dello Statuto sociale a seguito del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 *"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"* e conseguente proposta di modifica della denominazione sociale in **"Associazione Sociale Culturale Ricreativa Guglielmi Odv"**.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Lorenzo Gianfelice, Presidente uscente del Comitato di Gestione dell'Associazione, e la Sig.ra Anna Maltempi quale Segretario ed estensore del presente verbale.

A norma del vigente statuto sociale assume la presidenza il presidente uscente dell'Associazione, sig. Lorenzo Gianfelice, il quale, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di Soci

sufficiente a deliberare in prima convocazione sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria sulle modifiche statutarie (n. 78 soci aventi diritto al voto – di cui 12 per delega – su n. 82 soci iscritti), dichiara che la stessa deve intendersi pienamente regolare e valida e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Anna Maltempi.

Il Presidente prende la parola e legge la relazione di fine mandato, quindi apre i lavori del secondo punto all'ordine del giorno e comunica che fino a quel momento sono arrivate 5 candidature per il Comitato di Gestione e propone all'Assemblea di deliberare che la composizione dell'organo amministrativo per il prossimo triennio sia di n. 5 persone (a norma di statuto il numero minimo di componenti).

L'Assemblea approva all'unanimità.

Quindi il presidente legge i nominativi che hanno presentato la candidatura:

- 1) Falasca Bruno
- 2) Gianfelice Lorenzo
- 3) Giorgi Caterina
- 4) Maltempi Anna
- 5) Piergili Gianluca

I presenti approvano all'unanimità per alzata di mano.

Alle ore 17.14 il presidente, null'altro essendovi da deliberare, dichiara chiusa l'Assemblea in seduta ordinaria e dichiara aperta la seduta straordinaria dell'adunanza invitando a discutere e deliberare sull'unico punto posto all'ordine del giorno:

1. presentazione ed eventuale approvazione degli adeguamenti statutarie per l'aggiornamento dello Statuto sociale a seguito del D.Lgs. 3 luglio

2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e conseguente proposta di modifica della denominazione sociale in **"Associazione Sociale Culturale Ricreativa Guglielmi Odv"**.

A norma del vigente Statuto sociale il Presidente, accertata nuovamente la presenza di un numero di Soci sufficiente a deliberare in seduta straordinaria sulle modifiche statutarie (n. 78 soci aventi diritto al voto – di cui 12 per delega – su n. 82 soci iscritti), dichiara che la stessa deve continuare ad intendersi pienamente regolare e valida e conferma nelle funzioni di segretario la Sig.ra Maltempi Anna.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Sig. Lorenzo Gianfelice il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito alle variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura dei documenti, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: **Associazione Sociale Culturale Ricreativa Guglielmi**. Tale denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "*Organizzazione di Volontariato (in sigla OdV)*" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione

l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione:

**Associazione Sociale Culturale Ricreativa Guglielmi Organizzazione di
Volontariato (in sigla: ASCR Guglielmi Ody)..**

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per
l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo settore (D.Lgs. n.
117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di
registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n.
117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente
statuto ed alla migrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore a far
tempo dalla data della sua istituzione.

Alle ore 18.00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non
avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario, *Anna Maltempo*

Il Presidente, *Lorenzo Gianfelice*



REGISTRATO A TERNI IL 12/12/2024
AL N. 1595 MOD. SERIE 3
ATT. PRIVA E B. ENSE

p. IL DIRETTORE PROVINCIALE
L'ADDETTO

Gianfranco

ALLEGATO all'atto registrato il 13/12/2022 al N° 1585 3

Associazione Sociale Culturale Ricreativa GUGLIELMI ODV

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, Sede, Durata e Riferimenti

1. L'Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione Sociale Culturale Ricreativa Guglielmi", d'ora in avanti definita per brevità "Associazione", si è costituita il 22 gennaio 1989, è iscritta al n. 73 del Registro regionale del Volontariato dell'Umbria ai sensi della L. 266/91 e della Legge Regionale 15/94 e provvederà alla migrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) a far data dalla sua istituzione ed effettiva operatività.

2. E' un'Associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale che si ispira ai principi di solidarietà e sussidiarietà, democrazia e pluralismo ed assume a propri riferimenti identitari la "Carta dei Valori del Volontariato" e la "Carta della Rappresentanza".

3. L'Associazione ha sede in Terni in Vico della fontanella n. 29 e potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative e sezioni locali. La variazione della sede deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

4. L'Associazione ha i suoi fondamenti giuridici:

- nell'articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- nel libro del Codice Civile;
- nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", di seguito indicato come "Codice del Terzo settore";

- nella legislazione della Regione Umbria in materia di Volontariato e Terzo settore.

5. L'Associazione dovrà utilizzare l'acronimo "O.d.V." o l'espressione "Organizzazione di Volontariato" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

6. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Finalità e attività

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di genere, quali:

- lo sviluppo e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni pubbliche o private, le Associazioni e il privato sociale, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita, economiche e sociali, adeguate per tutti e in particolare per gli anziani;
- la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della Comunità;
- la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa.

2. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via

	esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle	
	seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8	
	novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno	
	2016, n. 112 e successive modificazioni;	
	b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
	condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e	
	riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;	
	c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore;	
	d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale	
	e religioso;	
	e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa;	
	f) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.	
	141 e successive modificazioni con particolare riferimento alla creazione e	
	conduzione di orti sociali come esperienza di qualità rispetto ai temi	
	dell'integrazione sociale e delle relazioni interpersonali;	
	g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di	
	cui alla legge 18 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni	

di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente Statuto;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere, senza che esse vengano considerate commerciali purché svolte senza l'impiego di mezzo organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario;

b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

4. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

5. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle

precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti nella disciplina applicabile.

6. Per realizzare le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

7. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

8. L'Associazione si impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri Soci – lo statuto, i regolamenti, il codice etico, nonché le deliberazioni degli organi nazionali dell'Associazione nazionale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.

Articolo 3 – Soci

1. Il numero dei Soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità e che si impegnano a realizzarli.

3. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

4. La qualifica di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 4 – Requisiti e modalità di adesione

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Comitato di Gestione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

3. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

4. Il socio minore di età acquisirà il diritto di votare in Assemblea solo al compimento del 18° anno di età. Analogamente, solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto di essere candidato, al ricorrere degli altri

requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

5. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

6. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato di Gestione, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

7. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Comitato di Gestione, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

8. Il Comitato di Gestione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

9. Il Comitato di Gestione può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificare tale operato entro 30 giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Comitato di Gestione, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 giorni.

Articolo 5 – Quota associativa

1. Ciascun socio deve corrispondere all'Associazione la quota associativa annuale, nei termini e con le modalità fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Articolo 6 – Diritti dei Soci

1. I soci hanno diritto di partecipare alle attività e alle strutture dell'Associazione, d'informazione e di controllo, come stabilito dalle Leggi e dallo Statuto.

2. Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

3. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o inutilizzo di fatto e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al Socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i

documenti appresi per attività concorrenziali.

Articolo 7 – Doveri dei soci

1. L'attività di socio a favore dell'Associazione e/o degli associati e/o dei terzi per conto dell'Associazione stessa è volontaria e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al socio che presta opera a favore dell'Associazione e/o degli associati e/o dei terzi per conto dell'Associazione possono essere rimborsate dall'Associazione le sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

2. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte.

3. I soci sono tenuti:

a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;

c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Comitato di Gestione in funzione dei programmi di attività.

4. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 8 – Perdita della qualifica di socio, sanzioni

1. La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza

determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Comitato di Gestione la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Comitato di Gestione medesimo;

3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolarmente, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dall'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione;

4. In tali casi il Comitato di Gestione dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo scritto;

b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;

c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione;

5. Il Comitato di Gestione adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

6. Il Comitato di Gestione dovrà prima contestare per iscritto al socio

l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Comitato di Gestione, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Comitato di Gestione. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, in caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di giudizio.

8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

9. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

10. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Articolo 9 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre

risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Articolo 10 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento per lo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a) quote associative annuali e contributi dei soci;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) rendite patrimoniali;

e) proventi delle attività di raccolta fondi;

f) attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo per il volontariato.

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i..

3. Il fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è ripartibile fra i soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 12 – Scritture contabili e rendiconto annuale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Comitato di Gestione, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di

riferimento.

4. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma di Rendiconto per cassa.

5. Il Comitato di Gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 13 – Utili o avanzi di gestione, fondi di riserva

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 14 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Comitato di Gestione, organo di amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo;

e) il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Articolo 15 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

2. E' convocata due volte l'anno, in via ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio o rendiconto economico e finanziario consuntivo, del bilancio preventivo e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Comitato di Gestione); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Comitato di Gestione ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea validamente costituita.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei

soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

5. Per l'Assemblea straordinaria di delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto.

6. Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

7. La convocazione è effettuata dal Comitato di Gestione con avviso, da affiggere all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad esempio, comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax...) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

8. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

9. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

10. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del

Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Comitato di Gestione presso la sede dell'Associazione.

Articolo 16 – I Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio, quello preventivo e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Comitato di Gestione);
- c) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- d) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- e) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Comitato di Gestione;
- f) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- g) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
- h) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- i) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni proposte dal Comitato di Gestione;

k) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Articolo 17 – Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di quindici eletti fra i soci.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. I componenti del Comitato di Gestione svolgono la loro attività gratuitamente salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e comunque entro i limiti fissati dal regolamento associativo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Il Comitato di Gestione è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono espresse a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.

Articolo 18 – Elezione del Comitato di Gestione

1. I membri del Comitato di Gestione sono eletti dall'Assemblea.

2. L'Assemblea dei soci chiamati ad eleggere i componenti del Comitato di Gestione, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una

Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi. Sarà compito del Comitato di Gestione predisporre il Regolamento elettorale che sarà approvato dall'Assemblea dei soci.

3. In mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenza ingiustificata per almeno 3 volte consecutive, il Comitato di Gestione provvede alla sostituzione nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

4. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

5. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato di Gestione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei soci, cui spetterà di eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

6. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato di Gestione.

Articolo 19 – Riunioni del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto fino a due giorni.

2. Il Comitato di Gestione può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Comitato stesso che il Presidente è tenuto a convocare entro 30 giorni.

3. Il Comitato di Gestione è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Comitato di Gestione, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Articolo 20 – Compiti del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

a) il Presidente;

b) uno o più Vice Presidenti (se più Vice Presidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);

c) il Tesoriere;

d) il Segretario;

e) i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

2. Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei

soci.

3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre ed approvare i regolamenti interni (in particolare quello relativo ai rimborsi delle spese sostenute dai volontari e quello elettorale);
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare la sua adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- h) deliberare l'esclusione dei Soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- l) elaborare il bilancio di esercizio e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Comitato di Gestione);
- m) stabilire i criteri per i rimborsi dei volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività sostenute e per le attività svolte in favore dell'Associazione;

n) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Articolo 21 – Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti e di fronte a terzi e in giudizio.

2. E' eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi membri e dura in carica tre anni.

3. Ha i seguenti compiti e poteri:

a) convocare e presiedere il Comitato di Gestione;

b) convocare l'Assemblea dei soci;

c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;

e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente Vicario convocare entro 30 giorni il Comitato di Gestione per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22 – Segretario

Il segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Comitato di Gestione.

Articolo 23 – Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Comitato di Gestione; in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Comitato di Gestione e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio, di quello preventivo e del bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Comitato di Gestione) da sottoporre al Comitato di Gestione ai fini della formale presentazione – per l'approvazione – in Assemblea dei Soci.

Articolo 24 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento.

3. L'Organo di Controllo, inoltre, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in

conformità con le linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

4. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti è:

a) esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;

c) esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;

d) verifica la corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

5. L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

6. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

7. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del C.C.; il

componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del C.C..

8. Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

9. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 25 – Collegio dei Probiviri e Foro competente

1. E' rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra i soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra i non soci.

3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Comitato di Gestione, della richiesta di ammissione come socio;

4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto dal presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Articolo 26 – Gratuità delle cariche elettive e trattamento degli incarichi

1. Tutte le cariche elettive, ad ogni livello sono gratuite.

2. Spetta ai componenti degli organi elettivi il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio incarico, a norma del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo ed in mancanza si adottano quelli dell'Associazione Nazionale.

Articolo 27 – Incompatibilità ed ineleggibilità

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo nazionale, del Parlamento nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale e di Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, ...), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in Istituzioni pubbliche ed in Istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con

cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale presenterà atti il Comitato di Gestione (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo, si avrà decadenza dalla carica di componente del Comitato di Gestione di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Comitato di Gestione i soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato), della quel prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

Articolo 28 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Articolo 29 – Norme transitorie

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

2. Resta inteso che:

a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

NUOVO STATUTO

Approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione in data 24 novembre 2022

